

SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 24/2010

dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

TITOLO: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi

nell'ambito di trasferimenti intrasocietari

NUMERO ATTO COM (2010) 378 def.

NUMERO PROCEDURA COD 2010/0209

AUTORE Commissione europea

DATA DELL'ATTO 13.07.2010

DATA DI TRASMISSIONE 19.07.2010

SCADENZA OTTO 15.10.2010

SETTIMANE

ASSEGNATO IL 20.07.2010

COMM.NE DI MERITO 11^a Parere motivato entro 30.09.2010

COMM.NI CONSULTATE 1^a,3^a, 14^a. Oss.ni e proposte entro 23.09.2010

OGGETTO La proposta di direttiva mira ad agevolare i trasferimenti

intrasocietari di competenze, sia verso l'Unione che al suo interno, per rafforzare la competitività dell'economia dell'UE, e a rispondere in modo efficace e rapido alla domanda di manager e lavoratori qualificati in succursali o filiali di società multinazionali, introducendo condizioni di ammissione

trasparenti e armonizzate.

BASE GIURIDICA Articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b) del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea relativo allo sviluppo di una politica comune dell'immigrazione attraverso l'adozione mediante procedura ordinaria di misure nei seguenti settori: 1) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e titoli di soggiorno di lunga durata; 2) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente

soggiornanti in uno Stato membro.

PRINCIPIO DI Nella valutazione della Commissione europea, gli Stati membri

non possono conseguire in misura sufficiente gli obiettivi della

SUSSIDIARIETÀ

proposta in quanto il permanere di differenze quanto alle procedure di ingresso e al diritto di soggiorno potrebbero ostacolare l'applicazione degli impegni internazionali che l'UE e i suoi Stati membri hanno assunto nel quadro dei negoziati dell'OMC. Va inoltre considerato che il trattamento riservato a livello UE ai lavoratori trasferiti all'interno delle società ha un impatto significativo sull'attrattiva dell'UE nel suo complesso e influisce sulla misura in cui le società stesse decidono di investire in una determinata regione. Infine, l'esistenza di un quadro normativo che stabilisca condizioni di ammissione comuni per i lavoratori trasferiti all'interno delle società, incluse le condizioni relative ai diritti sociali ed economici, eviterebbe qualunque rischio di concorrenza sleale tra gli Stati membri.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME, in quanto le misure proposte si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi e comportano oneri amministrativi molto contenuti per gli Stati membri. Lo strumento della direttiva, inoltre, garantisce agli Stati membri un significativo margine di flessibilità quanto alla forme e alle modalità di applicazione del quadro normativo.

ANNOTAZIONI:

L'iniziativa della Commissione europea si colloca nell'ambito delel misure volte a favorire e insieme disciplinare l'immigrazione legale, previste dal Programma dell'Aia del novembre 2004, dal Piano d'azione del dicembre 2005 sull'immigrazione legale – che includeva in modo esplicito, tra le iniziative legislative da presentare tra il 2007 e il 2009, una proposta di direttiva sui trasferimenti intrasocietari –, dal Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato nell'ottobre del 2008, e dal Programma di Stoccolma del dicembre 2009. Il settore dei trasferimenti intrasocietari non è disciplinato se non in modo parziale dalle legislazione europea vigente, mentre gli impegni assunti dalla UE in ambito OMC, nel contesto dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), hanno aperto la possibilità di ricorrere ai trasferimenti intrasocietari nel settore dei servizi e nell'ambito di una prestazione di servizi per un massimo di tre anni (per manager e specialisti) o di un anno (per laureati in tirocinio).

La proposta di direttiva stabilisce una procedura trasparente e semplificata per l'ammissione di lavoratori trasferiti all'interno di una società, sulla base di una definizione comune e di criteri armonizzati. Il lavoratore trasferito deve ricoprire un posto di manager, specialista o laureato in tirocinio; deve aver lavorato nello stesso gruppo di imprese per almeno 12 mesi, se richiesto dallo Stato membro, e deve disporre di una specifica lettera d'incarico.

E' attribuita agli Stati membri la facoltà di accertare l'effettiva necessità, per il datore di lavoro, di impiegare cittadini terzi invece che cittadini nazionali o dell'Unione. Gli Stati potranno inoltre stabilire delle quote massime di ammissione, superate le quali non verranno più ammessi trasferimenti intrasocietari di lavoratori provenienti da paesi terzi. Motivi di ordine pubblico, sicurezza e sanità pubblica sono inoltre sempre previsti per rifiutare l'ammissione o revocarla.